

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1996**

---

Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale  
della regione Friuli-Venezia Giulia

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente progetto di legge costituzionale, approvato dal Consiglio regionale nella seduta n. 136 del 13 giugno 1996 con 27 voti favorevoli (LN, PPI, PDS, CCD-CDU, PRI e il consigliere Antonione di FI), 10 contrari (RC, i consiglieri Dressi, Giacomelli, Ritossa di AN; i consiglieri Saro, Sdraulig di FI e il consigliere Castagnoli del Gruppo misto), 9 astenuti (i consiglieri Casula e Coiro di AN, i consiglieri Compagnon e Piccioni del Gruppo misto, il consigliere Durat del SI, i verdi e il consigliere Pedronetto della LaF; astenuto prima del voto il consigliere Gambasini della LpT), si propone di modificare quattro articoli dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

Le modifiche degli articoli 4, 5, 60 sono finalizzate a consentire il passaggio dalla potestà legislativa concorrente a quella primaria di due competenze: l'elezione del Consiglio regionale e il controllo regionale sugli atti degli enti locali.

Relativamente a quest'ultima competenza, la presente proposta intende razionalizzare una lacuna introdotta nell'ordinamento dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la quale, all'articolo 5, trasferisce nella competenza primaria di cui all'articolo 4 dello Statuto «l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» senza trasferirvi congiuntamente anche i controlli.

Il presente progetto, oltre a quanto indicato, propone la modifica dell'articolo dello Statuto che riguarda il sistema elettorale regionale, che attualmente è proporzionale. Si tratta della modifica dell'articolo 13 dello Statuto, da cui discende l'attribuzione della potestà legislativa primaria della Regione in materia elettorale (modifiche degli articoli 4 e 5, di cui sopra).

La modifica dello Statuto apportata dal presente progetto di legge è nella sostanza una richiesta di «decostituzionalizzazione» della materia elettorale che viene disciplinata con una legge regionale «rifornita» alla maniera delle leggi costituzionali statali.

Oltre a ciò, la presente proposta si pone come l'espressione della volontà della regione di scegliere il proprio sistema elettorale e, soprattutto, di acquistare la capacità di modificare autonomamente il proprio statuto.

Nel dettaglio, - dopo aver portato in potestà primaria l'elezione del Consiglio regionale con l'inserimento del numero 1-ter all'articolo 4 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia - il presente progetto di legge:

a) propone di eliminare la norma contenuta nell'articolo 13, primo comma, che stabilisce l'elezione del Consiglio regionale con il sistema proporzionale e rinvia ad una legge regionale le modalità di elezione del Consiglio stesso;

b) stabilisce che la legge elettorale regionale venga approvata dal Consiglio con una procedura aggravata che prevede una doppia lettura con un intervallo di quarantacinque giorni tra le due letture ed esclude la seconda lettura qualora il progetto di legge elettorale regionale sia approvato con il *quorum* dei due terzi dei componenti il Consiglio in prima lettura;

c) prevede, che nella legge regionale siano dettate norme per favorire l'elezione di consiglieri appartenenti alle minoranze linguistiche; la proposta di legge garantisce comunque l'elezione di almeno un consigliere espressione del gruppo linguistico sloveno.

La modifica dell'articolo 13 dello statuto, quindi, oltre a dettare le norme che modificano le modalità di elezione del Consiglio regionale, introduce nella regione Friuli-Ve-

nezia Giulia il principio della tutela delle minoranze linguistiche fino a prevederne la garanzia della presenza nel Consiglio regionale stesso, sull'esempio di un'analoga previsione dello statuto del Trentino-Alto Adige (l'articolo 62 dello Statuto del testo unificato dalle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che le leggi elettorali per il Consiglio regionale e per

quello provinciale di Bolzano «garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino»).

Tenuto conto del fatto che l'attuale legislatura si concluderà a metà del 1998, la sollecita approvazione di tale proposta potrà consentire al Consiglio regionale di adeguare la propria legge elettorale alla esigenza di garantire la governabilità della regione.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. All'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia», dopo il numero 1-*bis*) sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*) elezione del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel Capo secondo del titolo terzo;

1-*quater*) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;».

2. All'articolo 5 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963, sono soppressi i numeri 1 e 4.

3. All'articolo 60 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963, sono soppresse le parole «in armonia con i principi delle leggi dello Stato».

**Art. 2.**

1. L'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni ventimila abitanti o frazioni superiori a diecimila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La legge regionale di cui al primo comma è approvata con due successive deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale ad intervallo non inferiore a quarantacinque giorni; la seconda deliberazione non è necessaria qualora la prima sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti medesimi.

In caso di rinvio a nuovo esame da parte del Governo trova applicazione l'articolo 29.

La legge regionale può dettare norme per favorire l'elezione di consiglieri delle minoranze linguistiche e comunque garantisce l'elezione di almeno un consigliere espressione del gruppo linguistico sloveno».





